

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto.....Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore (Estensore)

Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.2.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con ricorso n. 421810 del 2 dicembre 2009, il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente non affidato, lamentava l'addebito da parte della banca della commissione di massimo scoperto e di una ulteriore somma a titolo di penale, per un totale di € 811,53. Segnatamente, il cliente segnalava di aver bonificato il proprio conto il 12 marzo 2009 con € 100.000, che sono state accreditate con data valuta 13 marzo 2009. Il 16 marzo disponeva un bonifico in uscita di pari importo che la banca registrava sul conto con valuta 11 marzo 2009. Sullo scoperto determinatosi il 12 marzo, la banca applicava la commissione di massimo scoperto (€ 796,20), una penale di "passaggio a debito di conti correnti non affidati" (€ 15,33), più gli interessi passivi (€ 25,25).

Pertanto, il cliente contestava l'addebito con comunicazione del 28 aprile 2009, riconoscendo la sola applicazione degli interessi passivi. Egli evidenziava di avere effettuato il detto bonifico a fronte di un saldo attivo pari a € 116.188,84, rilevando come alcun affidamento si fosse effettivamente reso necessario per quell'operazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca provvedeva successivamente a rifondere al cliente la somma di € 500 con valuta 31 marzo 2009, cosicché quest'ultimo presentava ricorso per ottenere la cifra di € 311,53 (differenza tra l'importo addebitato e quello riaccreditato dall'istituto di credito) a norma dell'art. 2-*bis* d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'art. 1 l. 28 gennaio 2009, n. 2.

A mezzo di lettera dell'11 gennaio 2010, la banca comunicava di avere riconosciuto al cliente l'intera somma richiesta "per ragioni di opportunità commerciale e relazionale", pur ribadendo la correttezza del proprio operato e la inapplicabilità al caso della l. 28 gennaio 2009, n. 2.

L'intervenuto accordo è stato confermato dal cliente con nota del 2 febbraio 2010 di formale rinuncia al ricorso.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE